

Approvata la Legge europea 2017. Modificata la disciplina delle restituzioni dell'IVA non dovuta. Previsto un ristoro forfetario del costo delle garanzie per ottenere i rimborsi IVA

La Camera ha approvato definitivamente la Legge europea 2017 (A.C. 4505-B). Nel provvedimento, nelle disposizioni in materia di fiscalità previste al Capo III, previste significative novità materia di IVA e l'estensione di alcune agevolazioni fiscali per le navi.

Incroci volume d'affari e "vecchio" spesometro. In arrivo via Pec le comunicazioni delle anomalie riscontrate

Con il provvedimento prot. 251544 dell'8 novembre 2017 stabilite le modalità attraverso le quali l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia

di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 nella versione vigente fino al 23 ottobre 2016, da cui risulterebbe che lo stesso abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.

Nuova circolare delle Entrate sulla scissione dei pagamenti post D.L. n. 50/2017

Pronti i chiarimenti delle Entrate sulle nuove regole in materia di *split payment*. Con [circolare n. 27/E del 7 novembre 2017](#) illustrate le novità introdotte dalla manovra correttiva 2017 ([D.L. n. 50/2017](#)), che ha modificato la disciplina della scissione dei pagamenti con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. Il documento interpretativo fa il punto sulla platea di soggetti verso cui è obbligatorio emettere fattura con la scissione del pagamento. A seguito delle modifiche apportate dal citato [D.L. 50/2017](#), infatti, rientrano nell'applicazione della



L'Agenzia delle Entrate
illustra le modifiche
introdotte dal D.L. n.
50/2017 alla disciplina
dello split payment

scissione dei pagamenti nuove PA e nuove società. In particolare, per quanto riguarda le PA, la platea degli interessati corrisponde, ora, a quella dei soggetti verso cui i fornitori hanno l'obbligo di emettere fattura in formato elettronico. Si tratta, quindi, di tutti gli enti iscritti all'Ipa (Indice delle pubbliche Amministrazioni), con la sola eccezione dei "Gestori di pubblici servizi". Rientrano, inoltre, nella scissione dei pagamenti tutte le società, controllate da PA centrali o locali oppure quotate e inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, indicate negli appositi elenchi pubblicati dal Dipartimento delle Finanze e reperibili al *link*

http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-pagamenti-d.l.-n.50_2017-3-Rettifica-elenchi-definitivi/.

Lo *split payment* dei professionisti

Spazio, inoltre, alla novità intervenuta nei confronti dei professionisti: a partire dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017, infatti, il meccanismo della scissione dei pagamenti si

estende ai compensi sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto o d'imposta, relativi alle prestazioni di servizi rese dai professionisti.

Esigibilità a due vie

L'Agenzia delle Entrate ricorda che il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha introdotto la possibilità per le Pubbliche amministrazioni e le società acquirenti di beni e servizi di anticipare l'esigibilità dell'imposta al momento della ricezione ovvero al momento della registrazione della fattura di acquisto. La scelta per l'esigibilità anticipata può essere fatta in relazione a ogni fattura ricevuta/registrata. In pratica, spiega l'Agenzia, per esprimere la preferenza basterà il comportamento concludente del contribuente.

Il calendario dei versamenti

Un'altra novità illustrata dalla [circolare n. 27/E](#) riguarda le modalità con le quali pubbliche amministrazioni e società acquirenti di beni e servizi possono effettuare il versamento diretto all'Erario dell'IVA dovuta con il meccanismo della scissione dei pagamenti. Circa le modalità, **questi soggetti possono versare cumulativamente l'IVA dovuta tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile (senza possibilità di compensazione e utilizzando un codice tributo appositamente istituito)**, oppure effettuare:

- versamenti cumulativi giornalieri, in relazione all'insieme delle fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile giorno per giorno;
- versamenti distinti relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.

In alternativa, le pubbliche amministrazioni e le società acquirenti di beni e servizi possono far confluire l'imposta dovuta nella liquidazione periodica, avvalendosi della

possibilità di annotare le fatture di acquisto, oltre che nel registro degli acquisti, anche nei registro delle fatture e dei corrispettivi previsti negli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972.

Nessuna correzione per gli errori da luglio al 7 novembre 2017

L'Agenzia chiarisce che i soggetti che, pur dovendo applicare lo *split payment*, hanno emesso fatture erroneamente con il regime ordinario dopo il 1° luglio 2017 fino alla pubblicazione della circolare non dovranno effettuare alcuna variazione sempre che l'imposta sia stata assolta. A partire da oggi (7 novembre 2017), invece, i fornitori dovranno regolarizzare le fatture emesse con erronea applicazione dell'IVA ordinaria, o erronea indicazione della scissione dei pagamenti emettendo una nota di variazione e un nuovo documento contabile.

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 E del 7 novembre 2017](#), con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "*split payment*") – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Criteri per l'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione – Ambito oggettivo di applicazione – Adempimenti dei soggetti coinvolti – Disciplina applicabile dal 1° luglio 2017 – Accelerazione dei rimborsi IVA per i soggetti fornitori di PA e Società soggette – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, come modificato dall'[art. 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96](#) – DM del 23/01/2015 – DM del 27/06/2017 – [DM del 13/07/2017](#)

Split payment: pubblicati gli elenchi delle società controllate e quotate soggette alle disposizioni di cui all'art. 17-ter, co 1-bis, D.P.R. 633/1972

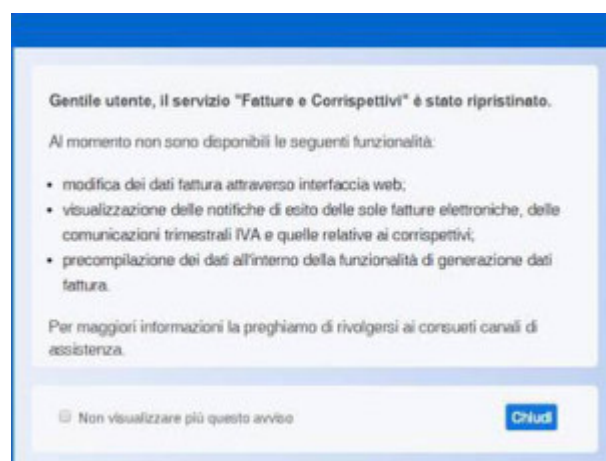
Pubblicati, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 2, del D.M. 27/06/2017, come modificato dall'articolo 1 del D.M. 13/07/2017, gli elenchi, validi per l'anno 2018, dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Split payment. Rinvziata la pubblicazione degli elenchi

La pubblicazione degli elenchi provvisori delle società controllate e quotate soggette alle disposizioni di cui all'art. 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, prevista per il 20 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 2, del [D.M. 27 giugno 2017](#), è rinviata al prossimo 31 ottobre. Tale rinvio è dovuto all'attivazione di una specifica applicazione informatica che sarà in linea sul sito del Dipartimento delle Finanze e che consentirà alle società

interessate di segnalare direttamente eventuali incongruenze o errori, oltre che facilitare la consultazione degli elenchi stessi. (Cfr. comunicato Mef del 20 ottobre 2017)

Spesometro I semestre 2017: ufficializzata la proroga al 5 ottobre 2017



Il funzionamento del servizio telematico “Fatture e Corrispettivi” è stato sospeso dal 22 al 25 settembre 2017. Conseguentemente, il termine del 28 settembre 2017 per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute previsti dall’art. 21 del

decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, è **differito al 5 ottobre 2017**. Queste le “sintetiche” motivazioni del [provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 settembre 2017, prot. 199339/2017](#) che ha disposto la proroga del termine di scadenza per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute al 5 ottobre 2017.

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 settembre 2017, prot. 199339/2017, recante:](#) «Irregolare funzionamento del servizio telematico “Fatture e Corrispettivi” per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’articolo 21 del decreto

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»

Gli abbonamenti alle banche dati di prodotti editoriali digitalizzati al 4 per cento

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 120/E del 28/09/2017 precisa che è applicabile l'aliquota Iva del 4 per cento agli abbonamenti a banche dati online, purché i prodotti editoriali digitalizzati siano in possesso del codice ISBN o ISSN e abbiano le caratteristiche distintive tipiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici.

Spesometro: dal blackout telematico mini proroga al 5 ottobre. Il servizio web riparte dal 26 settembre

In considerazione dei disagi sopravvenuti, con provvedimento del direttore di Agenzia delle entrate in corso di emanazione, saranno ritenute tempestive le comunicazioni relative ai dati delle fatture presentate entro il 5 ottobre 2017.

Spesometro primo semestre 2017: nuovo set di risposte. Focus su agenzie di viaggio ex art. 74-ter e rapporti con soggetti esteri

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato nuove FAQ e relative risposte sulle regole di compilazione e di trasmissione del file contenenti le comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate. I chiarimenti forniti sono sviluppati secondo la formula della risposta a precisa domanda. Di seguito, le ultime pubblicate.

Nuovo aggiornamento della guida al Bonus ristrutturazioni edilizie

Pubblicata la versione aggiornata della guida dell'Agenzia delle entrate alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie. La guida, descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire.

Spesometro primo semestre 2017: le faq e relative risposte sulle regole di compilazione e di trasmissione del file



L'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito *internet* una serie *Faq* e relative risposte che riguardano le regole di compilazione e di trasmissione del *file* contenenti le comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate. I chiarimenti forniti sono sviluppati secondo la formula della risposta a precisa domanda.

[Link ad una selezione di risposte che riguardano la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute, in scadenza il 28 settembre 2017](#)

Comunicazione dei dati delle fatture: l'Agenzia eviterà duplicazioni in caso di errato invio di dati di fatture che sono oggetto di trasmissione al sistema Sts

Nella comunicazione dei dati delle fatture in scadenza il prossimo 28 settembre è possibile non inserire i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014 – in “Finanza & Fisco” n. 14/2016, pag. 1047). L'Agenzia delle Entrate, comunque, accoglierà ed eviterà duplicazione delle informazioni anche se le comunicazioni dovessero ricomprendere i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.

Posticipato al 28 settembre 2017 il termine per la comunicazione delle fatture del primo semestre del 2017

Prorogato al 28 settembre 2017 il termine per effettuare la comunicazione delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate relative al primo semestre del 2017. La proroga è stata prevista da un Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri (D.P.C.M.), su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. (Cfr. comunicato stampa Mef del 1° settembre 2017)

Comunicazione delle fatture e comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA: il pesante impianto sanzionatorio mitigabile con il ravvedimento

Per le **comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse**, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, nonché della **comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** (articoli 21 e 21-*bis* del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il primo sostituito e il secondo inserito [dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 – in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1933](#)), il comma 3, del citato articolo 4 del D.L. 193/2016, cd Decreto Fiscale “*collegato*”, prevede un **pesante impianto sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di trasmissione delle comunicazioni**. In particolare, con l'aggiunta dei commi 2-*bis* e 2-*ter* all'articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997, il famigerato decreto fiscale prevede:

– **per l'omissione o per l'errata trasmissione dei dati**

delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Nel computo delle sanzioni non si applica la disciplina prevista dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997, n. 472 (c.d. *cumulo giuridico*), in caso di concorso e continuazione della violazione: pertanto per il computo delle sanzioni relative alla mancata o errata trasmissione di singole fatture si applica il cumulo materiale (in pratica si sommano singolarmente);

– per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-bis, si applica una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per questo tipo di violazioni non è stato previsto alcun tipo di limitazione all'applicazione del c.d. *cumulo giuridico* delle sanzioni.

Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate con la [risoluzione n. 104 E del 28 luglio 2017](#), ha diffuso una bussola per permettere ai contribuenti di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 ([in "Finanza & Fisco" n. 24-25/2016, pag. 1960](#)). Nel rimandare a tale documento per ulteriori approfondimenti, si riporta un esempio di regolarizzazione dell'omissione di una comunicazione della liquidazione periodica relativa al **primo trimestre del 2017** (la cui scadenza è stata rinviata al 12 giugno 2017 dal D.P.C.M. del 22 maggio 2017).

La riduzione delle sanzioni graduata in ragione della tempestività. Ad esempio il ravvedimento, effettuato in data:

- **31 luglio 2017**, sanzione base di euro 500 ridotta a **1/9 (euro 55,56)**, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. *a-bis*), del D.Lgs. n. 472 del 1997. (**contestualmente il contribuente dovrà assolvere l'obbligo comunicativo e versare la sanzione ridotta**. In questo caso la regolarizzazione intervenendo prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, **obbliga comunque all'invio della comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata**).
- **il 30 aprile 2018**, se nella dichiarazione IVA 2018 (presentata entro la scadenza del 30 aprile 2018) **sono stati** correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, sanzione base di euro 500 ridotta a **1/8 (euro 62,50)**, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. *b*), del D.Lgs. n. 472 del 1997. (In questo caso, invece, l'obbligo di invio della comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata, **viene meno** a causa regolarizzazione intervenuta direttamente con la dichiarazione annuale IVA).
- **il 10 settembre 2018**, se nella dichiarazione IVA 2018 **non** sonostati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, **il contribuente** dovrà presentare la dichiarazione IVA integrativa versando la relativa sanzione (*cfr.*, sul punto, [circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016](#)) cui si aggiunge la sanzione base di euro 500 ridotta a **1/7**, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. *b-bis*), del D.Lgs. n. 472 del 1997 (**euro 71,43**).

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 104 E del 28 luglio 2017](#), con oggetto: IVA (Imposta sul valore

aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Comunicazioni telematiche – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Aspetti sanzionatori – Omissione, incompletezza o infedeltà della comunicazione – Modalità di ravvedimento – Artt. 21 e 21-*bis* del DL 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del DL 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L 01/12/2016, n. 225 – [Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017](#) – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 11, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471

Compensazioni e visto per i crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR: il limite di 5.000 è annuo. L'importo nell'istanza relativa al 1° trimestre 2017 concorre al limite

Art. 3, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti per importi superiori a 5.000 euro annui l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito.

Al 20 agosto anche i versamenti dei lavoratori autonomi. Proroga ampia per i modelli 770 e “redditi 2017”

Dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017 anche i lavoratori autonomi potranno effettuare i versamenti delle imposte con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento. Il nuovo termine verrà formalizzato con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze che sarà firmato nei prossimi giorni. Il D.P.C.M. uniformerà il trattamento tra titolari di reddito di impresa e titolari di reddito di lavoro autonomo.

In dettaglio, i versamenti interessati dalla nuova scadenza sono quelli derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto di imprenditori e lavoratori autonomi.

Con un altro D.P.C.M. in dirittura d'arrivo, viene prorogato, al 31 ottobre 2017 il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) e delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP.

Estensione split payment. Diffusi dal Mef gli elenchi definitivi dei soggetti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/72



Pubblicati gli elenchi definitivi per l'anno 2017 delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB soggette alla [scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA](#).

Nella nota pubblicata nel proprio sito *web*, il Dipartimento delle finanze, evidenzia, la mancata pubblicazione dell'elenco delle pubbliche amministrazioni tenute ad applicare la normativa sulla scissione dei pagamenti. Tale omissione viene motivata dalla emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 luglio 2017, che modificando l'articolo 5-*bis* del decreto del 23 gennaio 2015 (introdotto dal decreto del 27 giugno 2017), ha stabilito che la scissione dei pagamenti si applichi alle amministrazioni

destinatario della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Pertanto, per un elenco delle pubbliche amministrazioni occorre fare riferimento all'elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it); **nell'utilizzo di detto elenco non vanno considerati i soggetti classificati nella categoria dei "Gestori di pubblici servizi"**, in quanto si tratta di soggetti che non rientrano nell'ambito della citata disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'articolo 1, comma 209, della legge n. 244/2007.

Tuttavia, il Dipartimento delle finanze, precisa che le società controllate da pubbliche amministrazioni centrali o locali, ancorché non iscritte nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero ancorché iscritte nella categoria dei "Gestori di pubblici servizi", **sono in ogni caso tenute all'applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti qualora risultino incluse nei relativi elenchi nn. 2, 3 e 4**. Parimenti, le società incluse in detti elenchi non sono tenute all'applicazione della normativa sulla fatturazione elettronica obbligatoria se non rientrano tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 209, della legge n. 244/2007 e, conseguentemente, se non sono iscritte nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni. Chiarito, inoltre che le aziende speciali, non costituite sotto forma societaria, **applicano il meccanismo della scissione dei pagamenti nella misura in cui siano destinatari della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria**.

Di seguito i link (al sito del citato dipartimento) agli elenchi definitivi:

- [elenco definitivo](#) delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- [elenco definitivo](#) delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai

- Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- [elenco definitivo](#) delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;
 - [elenco definitivo](#) delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.
-

Estensione split Payment. Dal 25 luglio 2017 in vigore D.M. Mef di modifica

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, decreto Mef del 13 luglio 2017 che modifica il DM del 27 giugno 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 13-14/2017, pag. 1104), emanato per l’attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (in “Finanza & Fisco” n. 13-14/2017, pag. 1008). Il provvedimento all’articolo 1, comma 1, lettera a), precisa che l’ambito delle amministrazioni pubbliche che devono applicare la scissione dei pagamenti coincide con quello delle amministrazioni che applicano le norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in “Finanza & Fisco” n. 48/2007, pag. 4118).

Estensione split Payment. Record, già modificato il decreto di attuazione



Con decreto del 13 luglio 2017 (in attesa di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*), il Mef modificando il decreto del 27 giugno 2017 di attuazione della normativa sulla scissione dei pagamenti, ha individuato le pubbliche amministrazioni tenute ad applicare detta normativa **facendo riferimento alle amministrazioni destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.**

Di conseguenza, lo stesso Ministero ha provveduto alla pubblicazione di **nuovi elenchi** delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB, anche per tenere conto delle segnalazioni dei contribuenti

- [Link al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 luglio 2017](#)
- [Nuovi elenchi dei soggetti](#)

Trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute: le risposte ai quesiti dell'Agenzia delle entrate

Come deve essere compilata la comunicazione in caso di fatture “cointestate”? È possibile integrare e rettificare la comunicazione dei “*dati fattura*” oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento? Sono alcuni dei dubbi sollevati dai professionisti e dalle associazioni di categoria in merito alla trasmissione telematica alle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, a cui l'Agenzia fornisce risposte e chiarimenti con la [risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017](#).

Cosa fare in caso di errori

L'Agenzia delle Entrate precisa che per ravvedere l'omesso o errato adempimento comunicativo è consentito l'invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa, **anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento**.

Chiarimenti anche sui tempi

Il documento di prassi conferma che la comunicazione dei dati riferiti alle “*fatture emesse*” **deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento**. Per esempio, la comunicazione “*dati fattura*” riferita al primo semestre dell'anno 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la

data rientrante in quel semestre. Inoltre, la risoluzione chiarisce che, nel caso in cui il contribuente, appartenente alla categoria degli autotrasportatori, si avvalga della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione dei dati di tali fatture farà riferimento alla data di registrazione.

Le fatture “cointestate”

Cosa succede nel caso di fatture “cointestate”? **L'Agenzia ritiene non plausibile l'emissione di una fattura “cointestata” verso un cessionario/committente soggetto passivo IVA (B2B).** Nel caso, invece, di una fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione “*Identificativi Fiscali*” andrà effettuata riportando i dati di **uno solo dei soggetti**. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 luglio 2017)

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 87 E del 5 luglio 2017](#), con oggetto: Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Ulteriori chiarimenti – Art. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Primi chiarimenti – [Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225](#)

Per saperne di più:

[Link alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017](#), con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell'obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture

emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 – Primi chiarimenti – [Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225](#)

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017:](#) «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»

Stretta sulle compensazioni: aggiornato il modello IVA TR

Approvato il nuovo modello IVA TR, che i contribuenti titolari di partita IVA devono utilizzare per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. Il modello è stato, infatti, aggiornato per recepire le ultime novità introdotte dall'art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha previsto, per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti per importi superiori a 5mila euro annui, l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito. Il nuovo modello dovrà essere utilizzato a partire dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre dell'anno d'imposta

2017 e dovrà essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA: approvato il decreto che fissa le modalità di attuazione

In data 27 giugno 2017 è stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che fissa le modalità di attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA. (in attesa di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*)

Ai sensi del nuovo articolo 5-ter, rubricato: «*Individuazione delle società*», inserito nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, dal nuovo decreto il Mef ha provveduto alla pubblicazione degli elenchi delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB; **i soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi entro il 6 luglio 2017.**

- [Link al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2017](#)
- [Link agli elenchi dei soggetti](#)

Scissione dei pagamenti. I soggetti di cui all' art. 17-ter, del D.P.R. 633/72 novellato

Il *Mef* pubblica gli elenchi delle amministrazioni pubbliche, delle società controllate e delle società quotate che, **a partire dal 1° luglio 2017**, applicheranno il meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Di seguito, il comunicato del 27 giugno 2017 pubblicato nel sito del *Mef*.

“L'articolo 1, comma 629, lettera *b*), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha introdotto l'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che ha stabilito, per talune pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.

In base a questo meccanismo le pubbliche amministrazioni, dal 1° gennaio 2015, versano direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Con l'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il meccanismo della scissione dei pagamenti è stato esteso a:

A) tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

B) le società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

C) le società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile (controllo di fatto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

D) le società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;

E) le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), dalle società di cui sopra;

F) le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Per assicurare una maggiore certezza giuridica agli operatori, il Dipartimento delle finanze ha svolto una ricognizione delle amministrazioni pubbliche e delle società destinatarie della disciplina sulla scissione dei pagamenti predisponendone gli elenchi relativi che possono essere prelevati come segue:

1) elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato (punto A): [disponibile qui](#);

2) elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (punto B) e delle società controllate da queste ultime (punto E): [disponibile qui](#);

3) elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (punto C) e delle società controllate da queste ultime (punto E): [disponibile qui](#);

4) elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni (punto D) e delle società controllate da queste ultime (punto E): [disponibile qui](#);

5) elenco delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana (punto F): [disponibile qui](#).”

Dubbi sull'applicazione dello split payment. Il modello indicativo di richiesta dell'attestazione

Per effetto delle modifiche introdotte dalla [L. 21 giugno 2017, n. 96](#) di conversione del *D.L. 24 aprile 2017, n. 50, a richiesta*, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento che attesti la loro riconducibilità ai soggetti cui si applicano le norme di cui all'art. 17-ter, del D.P.R. 633/72.

[Link al fac-simile di “richiesta di attestazione ex art. 17 ter, comma 1-quater, del D.P.R. 633/72 per l'applicazione in fattura della procedura IVA della scissione dei pagamenti \(cd. split payment\)”](#)

In Gazzetta la Manovra correttiva 2017

Pubblicata nel [supplemento ordinario n. 31/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 144 del 23 giugno 2017](#), la legge n. 96 del 2017 di conversione del decreto-legge 50 del 2017.

Il [decreto legge convertito](#) in legge contiene importati novità.

Le più significative riguardano:

- lo *split payment*;
- la *voluntary disclosure*;
- il rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi;
- la nuova soglia per il visto di conformità
- l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA;
- la stretta delle compensazioni;
- il regime fiscale delle locazioni brevi;
- la rideterminazione delle aliquote dell'Ace;
- l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- la definizione agevolata delle liti fiscali;
- la disciplina delle prestazioni occasionali;
- il libretto di famiglia;
- il contratto di prestazione occasionale;
- la *web tax* transitoria.

[Link al testo della Legge 21 giugno 2017, n. 96](#), recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e

misure per lo sviluppo». (In vigore dal 24/06/2017) – (*Link al sito web della Gazzetta Ufficiale*)

[Link al testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,](#) recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.» (*Link al sito web della Gazzetta Ufficiale*)

Saldo IVA: per il differimento maggiorazioni solo per la parte di debito non compensato

Arrivano i chiarimenti delle Entrate sulle novità introdotte dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016 – in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1923) in materia di versamenti IVA. Con la risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017, infatti, l'Agenzia scioglie i dubbi degli operatori in merito ai soggetti che hanno la possibilità di far slittare il pagamento del saldo IVA al 30 giugno, alla rateazione del debito IVA in caso di versamento differito e alla compensazione con i crediti delle imposte dirette.

Partite IVA. Le modalità di cessazione e di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intraUe (Vies)

Al via analisi di rischio e controlli per individuare le frodi IVA

L'Agenzia delle Entrate detta le regole per la chiusura delle partite IVA e per l'esclusione dalla banca dati Vies in caso di irregolarità o frodi. Il provvedimento di oggi ([provv. dell'Agenzia delle Entrate del 12 giugno 2017, prot. 110418](#)) illustra nel dettaglio le caratteristiche delle attività di analisi del rischio e dei controlli periodici, formali e sostanziali, messi in atto dall'Agenzia per verificare l'esattezza e la completezza dei dati forniti dagli operatori per la loro identificazione ai fini Iva e per individuare le eventuali frodi.

L'analisi del rischio apre le porte ai controlli

Entro sei mesi dall'attribuzione della partita IVA o dall'iscrizione al Vies – la banca dati europea dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie – l'Agenzia delle Entrate valuta l'eventuale presenza di elementi di rischio, come ad esempio omissioni o incongruenze nei versamenti e nelle dichiarazioni. Per gli operatori individuati sulla base dell'analisi del rischio scattano i controlli periodici che possono essere sia formali sia sostanziali, per riscontrare la veridicità dei dati dichiarati al momento dell'attribuzione della partita Iva o dell'iscrizione al Vies.

Quando scatta la chiusura della partita Iva e l'esclusione dal Vies

Se a seguito dei controlli un operatore economico risulta privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, l'Agenzia notifica al contribuente un provvedimento di cessazione della partita IVA, indebitamente richiesta o mantenuta. Di conseguenza, la stessa partita IVA sarà esclusa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (Vies).

In caso di frode stop alle operazioni intracomunitarie

Per gli operatori economici che, a seguito dei controlli, risultano aver effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA scatta il provvedimento di esclusione dal Vies. L'esclusione dalla banca dati europea si applica anche se l'operatore possiede i requisiti soggettivi e oggettivi. In ogni caso, il contribuente che ha subito un provvedimento di esclusione può richiedere, una volta rimosse le irregolarità, di essere nuovamente incluso nel Vies. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017)

Per saperne di più:

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017, prot. n. 110418/2017](#), recante: «*Criteri e modalità di cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.*»

Le misure dell'Unione per la lotta contro le frodi IVA

[Link al testo del regolamento \(Ue\) n. 904/2010 del consiglio](#)

[del 7 ottobre 2010](#) relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto

La Camera approva la manovra di primavera. Ora il testo passa al Senato per l'approvazione definitiva

La Camera ha approvato il disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (C. 4444-A). Il provvedimento approvato con 218 voti favorevoli, 127 contrari e cinque astenuti, ora passa all'esame del Senato.

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Firmato il D.P.C.M di proroga

al 12 giugno 2017

Posticipato dal 31 maggio al 12 giugno 2017 il termine per la trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativi al primo trimestre del 2017. Il differimento è contenuto in un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato dal Presidente Paolo Gentiloni, registrato dalla Corte dei Conti ed è in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Le prime risposte ai quesiti sulla compilazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

L'obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione. Questo è solo uno degli attesi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate ufficializzati nelle Faq di seguito riportate.